



CORTE DEI CONTI

Sent. n. 65/2024

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI**

Cons. Gabriele Vinciguerra
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 30573 del Registro di Segreteria, proposto da

C. A. , nato a ...Omissis... il ...Omissis..., residente in ...Omissis..., Via ...Omissis..., [...Omissis...], elettivamente domiciliato in ...Omissis..., Via ...Omissis..., presso lo Studio dell'Avv. Giampiero Chiodo, che lo rappresenta e difende per mandato in atti

ricorrente

contro

INPS, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rapp.te pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti G. Peco e R. Maio per mandato in atti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura I.N.P.S., in Milano, Via M. e G. Savare', n. 1

resistente

e

Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore – Dipartimento per la Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria – Ufficio VII trattamento pensioni e previdenza - rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 158 del Codice di Giustizia Contabile dal Dirigente dott. Antonio Ferraro

resistente

CONCLUSIONI

Per il ricorrente: dichiarare cessata la materia del contendere, con vittoria di spese.

Per il resistente INPS; dichiarare cessata la materia del contendere, spese compensate.

Per il Ministero dell'Interno: riconoscere la correttezza dell'operato del Ministero.

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato C. A. , già Vice Ispettore della Polizia di Stato, ha chiesto all'INPS il riconoscimento del proprio diritto a percepire gli emolumenti arretrati dovutigli, con interessi legali e rivalutazione monetaria, dal ...Omissis... (data di collocamento in quiescenza) al ...Omissis....

Con provvedimento della Prefettura di Lodi n. ...Omissis... del ...Omissis..., notificato il ...Omissis..., era stata infatti liquidata al sig. C. in via definitiva la pensione “di vecchiaia”, in misura maggiore, rispetto al minor importo corrispostogli con il provvedimento prefettizio n. 2651 del 21 luglio 1997 di liquidazione della pensione in via provvisoria.

L'INPS, tuttavia, aveva corrisposto gli arretrati soltanto con decorrenza 01.02.2015, ovvero nei limiti dell'ultimo quinquennio.

Si è costituito l'INPS chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, essendo in corso di liquidazione le somme arretrate oggetto di controversia.

Si è costituito il Ministero dell'Interno.

All'udienza di discussione del 17.04.2024, parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria di spese da distrarsi in favore dell'Avvocato antistatario.

L'INPS ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, a spese compensate.

DIRITTO

Il ricorrente e l'INPS hanno concordemente richiesto una pronuncia di cessazione della materia del contendere, avendo l'Istituto previdenziale provveduto alla liquidazione delle somme arretrate, nella misura richiesta da controparte.

Preso atto di quanto sopra, occorre dichiarare cessata la materia del contendere.

In ottemperanza al principio della “soccombenza virtuale” l'INPS deve essere condannato al rimborso, in favore di controparte, delle spese di giudizio (liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avvocato antistatario): l'Istituto

previdenziale ha infatti riconosciuto le ragioni di controparte solo in corso di causa e dopo la notifica del ricorso introduttivo.

Nel rapporto processuale tra il ricorrente e il Ministero dell'Interno, le spese devono essere integralmente compensate: alla presente controversia, infatti, ha dato causa un errore dell'INPS, errore cui il Ministero è estraneo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, in composizione monocratica, dichiara cessata la materia del contendere; condanna l'INPS al rimborso, in favore di controparte, delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.200,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'Avvocato antistatario; compensa integralmente le spese di giudizio, nel rapporto processuale tra il ricorrente e il Ministero dell'Interno.

Milano, 17.04.2024

Il Giudice
Gabriele Vinciguerra
(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 22.04.2024

La Direttrice della Segreteria

Federica Dainotti

(firmato digitalmente)